



ORDINE DEL GIORNO n. 769 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024, collegato alla deliberazione 24 luglio 2024, n. 58 (Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo 73. Designazione ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) a mare SIC-ZPS “Tutela del Tursiops Truncatus” codice Natura 2000 IT5160021 e ZPS “Area marino-costiera della Maremma” codice Natura 2000 IT51A0040. Aggiornamento dell’elenco dei siti della Rete Natura 2000).

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, di seguito “direttiva”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche persegue lo scopo di “garantire la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche”, costituendo ciò “un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità”. Scopo principale della direttiva, pertanto “è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali”, nonché contribuire “all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole;” considerando altresì “che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;”
- per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la direttiva individua i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), quali aree di territorio che contribuiscono “in modo significativo” a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie animale o vegetale (fra quelli indicati negli allegati I e II alla direttiva medesima), in uno stato di conservazione soddisfacente, nonché le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), cioè SIC designati dagli Stati membri “mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale” in cui sono applicate “le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato”. L’insieme dei SIC e delle Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) nonché della successiva costituisce la rete ecologica europea denominata “Natura 2000”;
- l’articolo 6 della direttiva, al comma 1, dispone quanto segue: “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie, che implicano, all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti”;

Considerato che:

- alla direttiva è stata data attuazione con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che, con l’articolo 4, disciplina le modalità di conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali, disponendo che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete “Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente, ora MASE (decreto 3 settembre 2002) , a definire le misure di conservazione necessarie che possono implicare, all’occorrenza, appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo, nonché le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie sottoposti a tutela dalla direttiva e presenti nei siti;
- con decreto del 17 ottobre 2007, il Ministero dell’Ambiente ha dettato i “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e Zone di Protezione Speciale”, prevedendo, fra gli altri il divieto di “esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06”, e di “esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di mäerl, di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06”;
- la Regione Toscana, al fine di attuare quanto previsto dalla direttiva e dai decreti summenzionati, ha definito, sia per i SIC che per le ZPS, specifiche misure di conservazione mediante l’approvazione dei seguenti atti:

- a) delibera della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 644, recante in oggetto: “Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)”;
- b) delibera della Giunta regionale 16 giugno 2008, n. 454, recante in oggetto: “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione”;
- c) delibera della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 1006 recante in oggetto: “LR 56/00: art.12 comma 1, lett. a). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 5 luglio 2004”;
- d) delibera della Giunta regionale 15 dicembre 2015, n. 1223 recante in oggetto: “Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)”;
- e) delibera della Giunta regionale 16 settembre 2019, n. 1151 recante in oggetto: “Approvazione misure di conservazione sito specifiche del SIC marino interregionale IT6000001 "Fondali tra le foci del fosso Chiarone e fiume Fiora””;
- f) deliberazione del Consiglio regionale 14 gennaio 2020, n. 2, recante in oggetto: “Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, articolo 73. Proposta di designazione del sito di importanza comunitaria “Tutela del Tursiops truncatus”, codice Natura 2000 IT5160021, ai sensi del d.p.r. 357/1997 di attuazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000”, con cui si è individuato il SIC finalizzato alla tutela della specie di delfino denominata Tursiops truncatus, area marina con superficie complessiva parti a 371.934 ettari, posta frontalmente alla costa tirrenica tra il Comune di Piombino e il Comune di Pietrasanta, includente anche le isole di Capraia e Gorgona;

Rilevato che, in particolare, con la del.g.r. 454/2008, sono stati definiti i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS ed è stata approvata la ripartizione in tipologie delle ZPS in base alle loro caratteristiche ambientali e i relativi divieti e obblighi;

Tenuto conto che:

- con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2024, n. 58 recante in oggetto: “Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30. Articolo 73. Designazione ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) a mare SIC-ZPS Tutela del Tursiops Truncatus codice Natura 2000 IT5160021 e ZPS "Area marino-costiera della Maremma" codice Natura 2000 IT51A0040. Aggiornamento dell'elenco dei siti della Rete Natura 2000” il Consiglio regionale è chiamato a designare due nuove zone di protezione speciale marine denominate, rispettivamente, SIC-ZPS “Tutela del Tursiops truncatus” e ZPS “Area marino – costiera della Maremma”;
- la prima delle due ZPS di nuova istituzione coincide con l’omologo sito di interesse comunitario istituito dal Consiglio regionale nel gennaio 2020, mentre la seconda comprende la fascia di mare prospiciente la Maremma nel tratto compreso fra la foce del fiume Bruna ed il confine con il Lazio, per un’estensione verso il largo di 1,5 miglia nautiche calcolate dalla linea di costa;
- la finalità dell’individuazione delle due nuove aree di protezione speciale è quella di salvaguardare specifiche e importanti aree di alimentazione per le popolazioni delle specie avifaunistiche “berta maggiore” e “berta minore” lì riscontrate da ISPRA, ARPAT e Centro Ornitologico Toscano (COT), consentendo altresì di adeguare l’elenco regionale delle zone di protezione speciale alle direttive europee e permettere il superamento del procedimento di messa in mora dell’Italia avviato dalla Commissione europea e notificato alle Regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2021;
- l’individuazione delle due nuove ZPS comporterà in quelle aree l’applicazione delle misure di protezione indicate nella richiamata del.g.r. 454/2008.

Preso atto delle preoccupazioni espresse alla Quarta Commissione consiliare e agli assessorati competenti dall’associazionismo di rappresentanza delle attività di pesca professionale operanti nelle acque interessate dalla delimitazione delle nuove zone di protezione speciale, particolarmente in relazioni alle limitazioni poste all’attività piscatoria, e del rischio che paventati irrigidimenti da parte della Commissione Europea delle norme di protezione delle specie tutelate attraverso la Direttiva nell’ambito della strategia per la tutela della biodiversità 2030 possa arrivare a compromettere la stessa attività, in ragione delle caratteristiche della marineria toscana prevalentemente attrezzata ad una pesca in acque di prossimità;

Valutato fondamentale garantire la coesistenza della estensione delle tutele per gli habitat marini toscani con l'esercizio sostenibile delle attività della pesca, in ragione del loro impatto sull'economia di specifici territori della regione;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, approvato definitivamente dal Consiglio europeo dei Ministri dell'Ambiente il 17 giugno, che, nel perseguimento degli obiettivi di rinaturalizzazione delle aree naturali compromesse e del ripristino della natura, interessando anche le aree marine, dispone quanto segue:

- “Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² prevede, in particolare, che la PCP attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che la PCP si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino”;
- “Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino. Dovrebbero mettere in atto le misure necessarie per coinvolgere le autorità locali e regionali, i proprietari terrieri e gli utilizzatori dei terreni e le loro associazioni, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, le comunità della ricerca e dell'istruzione, gli agricoltori, i pescatori, i silvicoltori, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il grande pubblico in tutte le fasi della preparazione, della revisione e dell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientifiche sulla biodiversità e sui benefici del ripristino”;
- “La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2033. La valutazione comprende un esame dell'impatto del presente regolamento sui settori agricolo, forestale e della pesca, tenendo conto dei pertinenti collegamenti con la produzione alimentare e la sicurezza alimentare nell'Unione, e degli effetti socioeconomici più ampi del presente regolamento”;

Richiamata, infine, la disponibilità offerta dall'Assessore all'Ambiente e all'Agricoltura nella seduta della Quarta Commissione dell'8 maggio 2024, a proseguire nell'interlocuzione con i ministeri competenti al fine di garantire il miglior impatto possibile della delimitazione delle due nuove Zone di Protezione Speciale sulle attività della pesca professionale lì praticate;

Impegna
la Giunta regionale

a fronte dell'impegno chiesto alla Toscana al fine di superare la procedura di messa in mora dell'Italia per l'inadeguatezza dell'elenco delle zone di protezione speciale, a condividere con il Governo, particolarmente attraverso i Ministeri competenti (MASE e MASAF), anche alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura, una strategia a tutela della prosecuzione dell'attività piscatoria professionale nelle aree marine interessate dall'estensione delle zone di protezione delle specie avifaunistiche “berta maggiore” e “berta minore”, anche mediante una costante interlocuzione con la Commissione Europea al fine di evitare eventuali ulteriori limitazioni delle attività antropiche che potrebbero compromettere la stessa attività della marineria toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli